

&lt;BETA&gt;

**ASSICURAZIONE PER IL PRELIEVO DI MATERIALE BIOLOGICO COME PURE PER IL RILEVAMENTO DI DATI PERSONALI A LIVELLO SANITARIO (IN AMBITO DI PROGETTI DI RICERCA CHE NON SONO SPERIMENTAZIONI CLINICHE)****Certificato d'assicurazione per le commissioni d'etica cantonali (modello)**

conferma di avere concesso al contraente o al promotore (qualora non sia identico al contraente, vedi sotto), di seguito indicato, una copertura assicurativa nel quadro delle disposizioni stipulate nella polizza e che la copertura assicurativa corrisponde ai requisiti prescritti dalla legge sulla ricerca umana (LRUm) e dall'ordinanza concernente i progetti di ricerca sull'essere umano ad eccezione delle sperimentazioni cliniche (ORUm) per un'assicurazione per progetti di ricerca che comportano il prelievo di materiale biologico e la raccolta di dati sanitari personali, ma non qualificabili come sperimentazioni cliniche.

I massimali indicati possono essere stati ridotti dell'importo di eventuali sinistri già liquidati.

Nota: il contenuto dei certificati di assicurazione deve corrispondere al presente modello; il loro aspetto formale è a discrezione degli assicuratori.

Avvertenza: il presente certificato di assicurazione non è valido senza la firma dell'assicuratore.

<b>Assicuratore:</b>		
<b>Contraente:</b>		
<b>Promotore (se non coincide con il contraente)</b>		
<b>Rischio assicurato <sup>1</sup>:</b>	<input type="checkbox"/> prelievo di materiale biologico	
	<input type="checkbox"/> raccolta di dati sanitari personali	
	Ricerca (titolo):	
	Numero di persone partecipanti:	

<sup>1</sup> Obbligo assicurativo solamente se le misure previste in relazione al prelievo di materiale biologico come pure per il rilevamento di dati personali a condizione che siano legati a rischi minimi (= categoria B, vedi Art.13 ORUm)

<b>Numero di polizza:</b>	
<b>Numero dello studio:</b>	
<b>Somma assicurata †:</b>	CHF per il progetto di ricerca di cui CHF per partecipante in caso di danni alla persona / danni corporali CHF per partecipante in caso di danni materiali
<b>Validità ‡:</b>	dal al
<b>Trattamento del sinistro da parte di (assicuratore):</b>	

**Timbro e firme:**

† Vedi allegato 1 della ORUm (<http://www.admin.ch/opc/de/official-compilation/2013/3381.pdf>, S. 3399).

‡ Nota bene: l'assicurazione copre i danni che si manifestano entro 10 anni dopo la conclusione del progetto di ricerca (Art. 13 cpv.3 ORUm)